

## TORNATA DEL 1° GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Sequito della discussione del progetto di legge pel divieto dell'impiego de' fanciulli d' ambo i sessi in professioni girovaghe — Considerazioni e proposte del Senatore De Falco Relatore sugli articoli rinviati all'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Poggi e del Relatore in ordine alla votazione — Avvertenze del Senatore Amari professore e Taverna intorno alla dicitura dell'art. 5 — Osservazioni del Senatore Poggi intorno alla seconda parte dell'articolo, cui risponde il Relatore — Obbiezioni del Guardasigilli e del Senatore Conforti — Nuova redazione proposta dal Relatore, combattuta dai Senatori Poggi e Conforti — Replica del Relatore — Proposta del Senatore Lavzi, appoggiata dal Senatore Conforti, combattuta dal Relatore — Approvazione del primo comma dell'articolo quinto del progetto dell'Ufficio Centrale, e del secondo comma emendato — Proposta del Guardasigilli di un emendamento all'articolo 6 accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 6 emendato — Dichiarazione del Relatore intorno all'art. 10 stato rinviato — Approvazione dell'articolo — Istanza del Senatore Vigliani appoggiata dal Guardasigilli — Relazione delle petizioni N° 4300 e 4304. — Proposta di rinvio al Ministero appoggiata dal Senatore Miraglia e Conforti, combattuta dal Senatore Caccia — Dichiarazioni del Guardasigilli a cui risponde il Relatore — Approvazione del rinvio — Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane — Osservazioni dei Senatori, Miraglia Relatore e Gallotti, a cui risponde il Ministro Guardasigilli — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4334. Il Consiglio Comunale di Monte San Savino, provincia d'Arezzo, con deliberazione del 12 maggio 1870, esprime il voto perchè nella legge sui provvedimenti finanziari sia conservata ai Comuni la riscossione dei centesimi addizionali sulla imposta della ricchezza mobile.

4335. Il Sindaco, a nome del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli, (Toscana) fa istanza perchè dal Senato siano respinti i provvedimenti finanziari pel pareggio dei bilanci, presentati dal Governo al Parlamento.

I Senatori Anzilfredi, Giorgini e Rossi Giuseppe domandano il congedo di un mese, e il Senatore Antonini di 20 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Brescia, degli *Atti del Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie 1869.*

Il Sindaco di Prato, di un suo *Rapporto a quel Consiglio Comunale sull'amministrazione dell'anno 1868.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PEL DIVIETO DELL'IMPIEGO DI FANCIULLI DI AMBO I  
SESSI IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge pel divieto dell'impiego di fanciulli di ambo i sessi in professioni girovaghe.

Ieri sono stati rinviati all'Ufficio Centrale tre articoli, il quinto, il sesto e il sedicesimo.

Domando al Signor Relatore se si sia combinata la nuova redazione di questi articoli.

Senatore **De Falco, Relatore.** Domanda la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **De Falco, Relatore.** Io dimando al Senato di concedermi pochi istanti di quella benevola attenzione della quale mi ha dato sì lunga prova nella discussione di questa legge, onde io possa indicare le gravi difficoltà che ha incontrate l'Ufficio Centrale, ridotto per momento alla mia persona e a quella meritevolissima del mio egregio Collega l'onorevole Senatore De Foresta, nel discu-

tere e preparare la compilazione dei due articoli quinto e sesto che gli furono ieri rinviati dal Senato.

Voi conoscete, o Signori, che i motivi i quali persuasero l'Ufficio Centrale ad inserire nell'attuale progetto di legge l'articolo 5, che prevede il caso del ratto di fanciulli allo scopo d'impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe, provennero principalmente da questo; che noi abbiamo in Italia ancora in vigore tre diversi Codici penali, i quali presentano una differenza grandissima, soprattutto quanto alla definizione e alla punizione di questo reato.

Ora, parve all'Ufficio Centrale che facendosi una legge speciale, intesa a provvedere a un reato speciale, fosse opportuno provvedervi con articoli e disposizioni che comprendano tutte le svariate forme e i molteplici modi con i quali questo reato può essere commesso. Per lo che, dopo previsto il caso del padre o tutore i quali abbiano confidato i loro figli o minori per essere impiegati nell'esercizio delle professioni girovaghe, e quello degli esercenti queste professioni che con o senza il senso dei padri e dei tutori ritengono presso di sé cotesti fanciulli nell'esercizio delle dette professioni; conveniva prevedere un altro caso, non difficile nè forse raro, quello cioè che cotesti speculatori, o cotesti vagabondi, avessero rapito dei fanciulli per impiegarli in questo esercizio, ovvero li avessero sedotti, giovanetti ancora, e li avessero sottratti ai loro padri o tutori, e condotti seco loro per adoperarli in questi tristi mestieri, che il Senato ha riconosciuto essere di dubbia moralità, se non assolutamente immorali, indubbiamente ai fanciulli ed ai minori dannosissimi, e sovente funesti.

Ora, dovendosi prevedere anche questo caso del rapimento di fanciulli, commesso per violenza, per frode, o per seduzione, allo scopo d'impiegarli nell'esercizio delle professioni girovaghe, l'Ufficio Centrale credette opportuno farne un articolo speciale, sia perchè di questa materia non vi è cenno nei Codici, e solo si poteva procedere per analogia per equiparare questo reato a quello del ratto, sul quale, in sensi e modi diversi, trovansi disposizioni ne' vari Codici che ancora reggono l'Italia; e sia perchè facendosi una legge tutt'affatto speciale per un reato specialissimo, conveniva che tutte le disposizioni concernenti questi particolari oggetti, fossero state nella legge stessa prevedute e definite. A tutto ciò si aggiungeva una considerazione ancor più grave; ed è, che noi facciamo una legge di natura eccezionale, una legge la quale non si circoscrive solo all'interno dello Stato, ma per ragioni che erano forse discutibili, e che noi abbiamo lungamente discorse ieri e ne' giorni trascorsi, ha, la mercè di certi opportuni temperamenti, un carattere extra-territoriale, esce in qualche modo dalle frontiere del Regno, e colpisce e dentro e fuori lo Stato non solo i nazionali, ma anche gli stranieri.

Ora, trattandosi di una legge di natura così speciale, anzi specialissima, parve che avesse dovuto contenere specialissimamente e chiarissimamente indicati tutti i

reati che si volevano con essa colpire. Da qui nacque, Signori, che nel progetto di legge si scrissero l'articolo 5 e l'articolo 6, appendice al primo, i quali singolarmente prevedevano questo particolare reato del ratto de' fanciulli commesso per violenza o seduzione allo scopo d'impiegarli nell'esercizio delle girovaghe professioni.

Non pertanto per le osservazioni che mi vennero fatte da uno degli onorevoli membri di questo Senato, la cui opinione io altamente pregio e rispetto, di potersi cioè far di meno di introdurre in questa legge una speciale definizione del ratto e delle svariate maniere colle quali può essere commesso, e di stabilire una particolare pena per le varie sue modalità, ed essere invece più opportuno, o per lo meno più facile, il rimettersene alle disposizioni generali del Codice penale, io m'indussi ad abbandonare il primo concetto, ed a consentire al nuovo. Perciò io presentai ieri all'onorevole nostro Presidente una diversa compilazione di questo articolo, colla quale non si faceva che rimettere la punizione di questo reato alle disposizioni del Codice penale, aggiungendosi soltanto una qualche aggravazione di pena, quando il ratto del fanciullo avesse avuto luogo per farlo servire all'esercizio delle professioni girovaghe indicate nel presente progetto, e soprattutto all'estero.

Ma il Senato ricorderà la grande tempesta che suscitò questa disgraziata proposta; e doveva suscitarla perchè effettivamente non ci è nelle tre legislazioni penali che governano l'Italia cosa tanto diversa per definizioni e per pene, quanto quella del ratto.

Io credo che tutti gli onorevoli membri del Senato devono sperare, e sperano certo che finisca una volta quest'anomalia di avere in Italia tre Codici penali.

Se vi ha cosa che sia necessario unificare e prontamente è la legislazione penale; ed io son sicuro che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, che con tanta cura ha preso a studiare questa materia e ha già preparato progetti e contro-progetti, presenterà al più presto che gli sarà possibile, un progetto di Codice penale comune a tutta l'Italia.

Ma non c'illudiamo! Non perchè lo presenti domani, o fra un mese o due, è questo un Codice che possa essere esaminato, discusso ed approvato in breve tempo. Sono materie queste gravi e difficilissime, che richiedono lunghi studi e mature discussioni. Nel Belgio la preparazione del Codice penale ha durato 35 anni; incominciata, credo, nel 1832, il Codice è stato pubblicato nel 1867. L'esame e la discussione di esso sono durati pressochè quindici anni, parmi, dal 1852 al 1867. Ed io ben mi augurerei che il Codice penale che deve esser fatto per tutta Italia, e che deve esser degno della patria di Beccaria e Filangieri, fosse discusso maturamente e votato dal Parlamento nel periodo di due o tre anni.

Ora, durante tutto questo tempo, io prego il Senato a vedere uno *specimen* delle differenze che vi sono

nelle diverse legislazioni che governano l'Italia, non fosse altro che intorno alla materia che forma il subbietto particolare del nostro esame, quella del ratto.

Il Codice penale che regge gran parte d'Italia qual è il Codice penale subalpino del 1859, ha, secondo me, meglio provveduto a questa materia. Esso ha distinto il ratto, che si commette per fine di libidine o di matrimonio, da quello che si commette per qualsiasi altro fine. Quindi dopo avere nell'articolo 493 trattato del ratto violento di una donna maggiore d'età, nubile, vedova o maritata, commesso, sia per abusarne, sia per il solo oggetto di matrimonio, agli articoli 494 e 495 viene a trattare del ratto delle persone minori, che si commetta con violenza o con frode, o con semplice seduzione, per qualunque fine. Quest'articolo 494 dice così:

« Colla stessa pena (quella della relegazione estensibile a dieci anni) sarà punito chiunque con violenza o con frode, e per qualsiasi fine, rapisca o abbia fatto rapire persone minori degli anni 21, le quali siano poste sotto la potestà di genitori o di tutori, o si trovino in una casa d'educazione o presso persone che ne hanno assunta od alle quali ne fu affidata la direzione. »

Quindi l'articolo 495 aggiunge: « Se la persona rapita è minore degli anni 16, il colpevole incorrerà nella pena suddetta anche quando siasi valso della sola seduzione. »

Se questo Codice regolasse tutta l'Italia, sarebbe facil cosa dire che il ratto dei minori commesso per fine di farli servire all'esercizio delle professioni girovaghe, sia punito, secondo la diversità dei casi, a termini degli articoli 494 e 495; aggiuntata anche, se lo si crede, qualche aggravazione, non dirò nella pena, ma soltanto nel grado, ovvero nella durata della pena secondo la gravità de' casi dalla presente legge previsti.

Ma qui è il *busilli*; non è questo il solo Codice penale che impera in Italia. Le province venete sono ancora sotto l'impero del Codice Austriaco. Ora il Codice Austriaco, sotto il capitolo della pubblica violenza, ha, circa il reato di ratto, un articolo, che l'onorevole Lauzi ebbe ieri la cortesia di leggere al Senato del seguente tenore:

« Art. 96. Quando colla forza o coll'astuzia viene rapita una donna contro sua volontà colla mira di matrimonio o di libidine, ovvero quando una donna maritata, ancorchè consenziente, viene rapita al marito, quando viene rapito coll'astuzia o colla forza un figlio ai genitori, un pupillo al suo tutore o a chi ne ha la cura, siasi o non raggiunto il fine dell'impresa. » E questo è l'undecimo caso della pubblica violenza secondo il Codice Austriaco.

Il caso nostro andrebbe tutto al più compreso nell'ultima ipotesi di questo art. 96; la quale sempre suppone che il fanciullo rapito abbia un genitore vivente, un tutore costituito, o qualcuno che ne abbia cura, ai quali fosse rapito coll'astuzia o colla forza. Ma se questo povero fanciullo avesse la disgrazia di

non avere genitori viventi, di essere orfano e senza tutore, di non avere alcuno che ne abbia cura, difficilmente il suo caso troverebbe applicazione in questo articolo: la lettera di esso potrebbe porvi ostacolo, o per lo meno farne nascere questione.

Viene poi quanto alla pena l'art. 97 il quale dice così:

« La pena del ratto eseguito contro la volontà della persona rapita, o del ratto di una persona che non abbia ancora compiuto il decimoquarto anno, è il carcere duro da cinque a dieci anni, secondo la qualità dei mezzi impiegati e del male divisato od avvenuto. Ma se la persona rapita conta almeno quattordici anni di età e presta il suo assenso, la pena del carcere duro sarà misurata da sei mesi ad un anno. »

Vede dunque il Senato quanta differenza vi ha in questa sola materia tra il Codice Austriaco e il Codice Sardo, e per essi tra le provincie rette dall'uno, e quelle rette dall'altro de' detti Codici.

Ricorriamo al Codice Toscano, e troviamo che la differenza è ancora maggiore.

Nel Codice Toscano innanzi tutto non vi è la parola *ratto*, nel senso che possa essere applicata al nostro caso.

In effetti, gli articoli 284 a 290 nei quali si adopera la parola *ratto*, non discorrono che del rapimento di una donna per fine di libidine o di matrimonio. Messi questi articoli sotto il capo I del titolo VI di quel Codice che ha per epigrafe, *Della violenza Carnale e del ratto*, sono così concepiti:

» Art. 284. Chiunque violentemente o fraudolentemente sottrae o ritiene una donna, suo malgrado, per fine di libidine o di matrimonio, soggiace come colpevole di *ratto* alla pena ecc. »

» Art. 286. Chiunque per fine di libidine o di matrimonio, sottrae o ritiene, col consenso di lei, una donna nubile, che abbia compiuto l'anno duodecimo, ma non il decimosesto, è punito con la carcere ecc. »

» Art. 287. Chiunque per fine di libidine o di matrimonio, sottrae o ritiene, col consenso di lei, una donna nubile, che abbia compiuto l'anno decimosesto, ma sia tuttora soggetta alla patria potestà, od all'autorità tutoria, è punito, ecc. ecc.

Dunque questi articoli non applicano il nome di *ratto* che al rapimento o sottrazione delle donne commesso per fine di libidine o di matrimonio.

Vi è però, io non l'ignoro, una disposizione nello stesso Codice scritta col linguaggio della giurisprudenza classica, della giurisprudenza romana, che può avere grande analogia col caso nostro. Questa disposizione è quella che tratta del *plagio*, ed è contenuta nell'articolo 358 sotto il capo I della sezione seconda che ha per epigrafe: « *De' delitti contro la libertà personale e la privata tranquillità.* »

Questo art. 358 dice così:

« (§ 1.) Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro

delitto, si è ingiustamente impadronito d'una persona suo malgrado, od anche d'una persona consenziente, che sia minore di quattordici anni, soggiace, come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggeri, alla carcere da uno a tre anni. — (§ 2.) E quando il plagiatario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni. »

Ora, dal paragone di questi articoli, considerate, Signori, quanta differenza di definizioni e di pene non esiste in questa materia nelle tre diverse legislazioni penali che hanno impero in Italia. Diverso è il nome con cui è designato il reato, ove *ratto*, ove *plagio*; diverse le definizioni; diverse le pene; diversa la età cui la protezione della legge si estende ne' casi di seduzioni. Pel Codice del 1859 che impura in grandissima parte d'Italia, si ammette il *ratto* per semplici *seduzioni* fino all'età di sedici anni; nel Codice Austriaco si ammette il reato di *ratto* anche in una persona consenziente che sia minore di età; nel Codice Toscano, oltre i quattordici anni, non si riconosce reato di plagio, quando la persona è consenziente.

Io non intendo discutere, o Signori, della bontà relativa dell'uno o dell'altro sistema, dell'una o l'altra legislazione: non ne sarebbe il caso; nè ci vedrei la convenienza. Una sola cosa voglio constatare, ed è la grandissima differenza che esiste circa questo reato, sia rispetto al nome, sia rispetto alla definizione, sia rispetto ai caratteri che la costituiscono, sia rispetto alla pena, nelle tre legislazioni che di presente sono in vigore nelle diverse province d'Italia; sicchè rimettendoci in generale a questi Codici, difficilissimo riuscirebbe ricercare nei singoli casi la disposizione che li comprendesse; e pur trovandola, diversissime ne sarebbero le conseguenze.

Ora, io domando alla sapienza del Senato, se trattandosi di fare una legge di carattere speciale che deve avere impero in tutta Italia, sia conveniente di mantenere, anche in questa legge, quelle differenze che esistono ancora tra le legislazioni penali che regolano le varie parti d'Italia; le quali potrebbero talvolta far ripetere quelle dolorose parole del malinconico Pascal: « Nulla vi ha di giusto o d'ingiusto che cangiando clima non cangi natura: giustizia burlesca cui è limite un fiume o una montagna; verità al di qua e non al di là de' Pirenei! » E per noi, peggio ancora, dovremmo dire: verità al di qua, errore al di là di un monte o di un fiume, che non dividono due popoli o due nazioni, ma due province del medesimo popolo, del medesimo Stato e della medesima Nazione!

Io domando alla sapienza del Senato, se trattandosi di una legge speciale, la quale per misura eccezionalissima, non si restringe soltanto ai confini dello Stato, ma esce e si estende fuori di essi; nè è intesa a colpire soltanto i nazionali, ma ancora in alcuni casi gli

stranieri, sia convenevole rimettersene a disposizioni diverse di Codici diversi, sicchè coloro che possono esserne colpiti, abbiano mestieri di conoscere non soltanto questa legge particolare, ma ancora tutto il Codice penale d'Italia? Ed avendo ancora l'Italia Codici penali per le diverse sue province, abbiano mestieri di apprendere le varie disposizioni di questi vari Codici? E non è egli più naturale, più giusto, più conveniente fare una legge completa per l'oggetto di cui si occupa la quale, meno le disposizioni generalissime circa la imputabilità e la imputazione contenga in se stessa tutte le disposizioni che concernono la materia speciale di cui si occupa?

Queste riflessioni, Signori, hanno persuaso il vostro Ufficio Centrale a rivenire colla concessione di ieri, e soffermarsi al suo primo progetto; vale a dire a ritenere gli articoli 5 e 6 così come eran scritti nel progetto di legge, i quali conformemente alla materia in essa legge trattata, definiscono il *ratto*, commesso per lo scopo contemplato nella presente legge, e lo assoggettano secondo i casi a particolari pene ivi statuite, salvo per tutto il resto le disposizioni del Codice penale.

Qualora questa prima proposizione non fosse accolta dal Senato, il vostro Ufficio Centrale opinerebbe doversi prescegliere uno fra i diversi Codici che di presente hanno impero in Italia, e dichiarare che il *ratto* commesso pel fine da questa legge contemplato sia punito colla pena prescritta da quel Codice, le cui disposizioni circa questo oggetto sarebbero pubblicate come appendice di questa legge.

L'ultimo sistema a seguire sarebbe quello di rimettersi in termini generali al Codice penale, e dire per esempio: il *ratto* dei fanciulli commesso nello scopo di impiegarli nello esercizio di professioni girovaghe sarà punito a norma del Codice penale intendendo sotto questa forma quel Codice penale, che impera nella parte di Italia dove il reato vien commesso.

Di questi tre sistemi, Signori, io ed il mio onorevole Collega Senatore De Foresta, siam di parere che il primo sarebbe forse, o senza forse, il migliore; poichè in tal modo questa legge speciale comprenderebbe in sè tutte le disposizioni che si riferiscono alla materia da essa trattata; queste disposizioni sarebbero uniformi per tutta Italia, ed informate al medesimo principio; sarebbero in armonia fra di loro.

Se questo primo sistema non è accolto, noi crederemmo che fosse a prescegliere il secondo; poichè si conseguirebbe almeno questo bene, dell'uniformità della legge; e quando si tratta di uniformare la legislazione, e soprattutto la legislazione penale, io sarò sempre fra coloro che se ne faranno propugnatori o seguaci. Scegliete pure fra i vari Codici quello che meglio vi piace; non dico l'austriaco, che, buono o cattivo, non lo vorrei vedere imperare in Italia, non fosse altro che per le dolorose memorie che rievoca; ma il Toscano, il Sardo, quello che volete, purchè la disposizione prescelta fosse uniforme e comune a tutta Italia. Non pertanto se questa

scelta dovesse farsi, il vostro Ufficio Centrale proporrebbe le disposizioni degli articoli 494 e 495 del Codice penale del 1859, tra perchè più chiare e più precise fra le altre, e tra perchè quel Codice è già in vigore nella massima parte d'Italia.

Se il Senato nemmeno questo concetto vorrà adottare, io che desidero veder finita la discussione di questa legge, e che dissi altra volta voler essere paciere fra le contrarie sentenze, proporrei un articolo scritto nella forma più generale che sia possibile, col quale si dicesse, che il ratto dei minori commesso allo scopo di impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe, sarà punito a norma del Codice penale: le pene da questo stabilite non saranno applicate nel minimo del grado quando l'impiego deve aver luogo all'estero. Con questa formola sarà mantenuta, anche in tale materia, la diversità dei varii Codici in vigore; si avrà lo stesso reato punito in modo diverso; le difficoltà che potranno sorgere, saranno moltissime. Ma i magistrati ai quali l'onorevole mio amico Miraglia vorrebbe rimessa ogni questione, troveranno modo di risolvere queste difficoltà e di uscire da questo laberinto.

Son questi i tre sistemi che il vostro Ufficio Centrale propone sugli articoli 5 e 6 del progetto. Debbo però ancora una volta dichiarare che quanto a noi preferiamo e raccomandiamo il primo sistema; ci adatteremo al secondo; rimettiamo il terzo alla savièzza del Senato, non intendendo far più questioni intorno a questo progetto di legge.

**Presidente.** Favorisca allora mandarlo al banco della Presidenza.

Leggo l'art. 5 quale è nel progetto dell'Ufficio Centrale.

**Senatore De Falco, Relatore.** Pregherei il signor Presidente di cominciare dal mettere ai voti la primitiva redazione.

**Presidente.** Quando non sia ammesso l'articolo quale è nel progetto, sarebbe dunque da mettere ai voti quest'articolo in sostituzione.

**Senatore De Falco, Relatore.** Io pregherei il signor Presidente di cominciare la votazione dell'articolo primitivo dell'Ufficio Centrale, quale è.

Se questo sarà respinto, allora si metterà ai voti il secondo e quindi il terzo.

**Presidente.** Permetta; se il Senato ha da fare il confronto dei varii sistemi, deve conoscere come siano redatti gli articoli in sostituzione.

Dunque io metterò prima ai voti l'articolo quale era proposto nel primitivo progetto, poi il secondo e dopo il terzo; ma conviene prima che faccia conoscere al Senato il tenore di questi articoli.

**Senatore De Falco, Relatore.** Non vorrei vedere reg giudicato l'articolo dell'Ufficio Centrale: ad ogni modo faccia come crede, io mi rimetto.

**Presidente.** Qualunque sia la sostituzione, che si voglia fare, conviene che io la faccia conoscere al Senato.

**Senatore De Falco, Relatore.** Io pregherei il signor

Presidente e il Senato di osservare che queste sono proposizioni che noi nel fore diciamo *subordinate* l'una all'altra.

Vediamo prima se viene accolto l'articolo dell'Ufficio Centrale come è scritto nel progetto; quando non venga accolto, allora il signor Presidente vorrà avere la cortesia di leggere il subordinato e quindi l'altro se occorre.

**Presidente.** Metterò dunque ai voti l'articolo primitivo dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Io non avrei difficoltà di accettare anche il testo dell'art. 5 dell'Ufficio Centrale; ma avrei da ridire sull'ultima parte di quest'articolo.

Se si credesse di farne a meno, non occorrerebbe; ma se l'Ufficio Centrale insiste su questa seconda parte, io dovrei domandare che fossero fatte alcune correzioni secondo il mio modo di vedere.

**Senatore De Falco, Relatore.** Io dichiaro che questa seconda parte che sgomenta l'onorevole Senatore Poggi è ripetuta in tutte e tre le versioni.

Quindi io propongo che si cominci a votare la prima parte dell'articolo dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Poggi.** La prima parte io l'accetto.

**Presidente.** Si farà dunque la votazione per divisione.

Leggo la prima parte dell'art. 5.

« Chiunque con violenze o frode rapisca o faccia rapire individui d'ambo i sessi, minori degli anni 18, ovvero con artifizii o seduzioni li sottragga o faccia sottrarre ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura per impiegarli nel Regno o all'estero nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, sarà punito, nel caso di violenze o minacce, con la reclusione da tre a cinque anni se l'impiego deve avere luogo nel Regno, e con la reclusione da cinque a sette anni se l'impiego deve aver luogo all'estero; e, in caso di artifizii o seduzioni, col carcere da uno a tre anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e col carcere da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo all'estero. »

**Senatore Amari, Prof.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Amari, Prof.** Io mi permetto di fare una osservazione sopra una differenza di dicitura che potrebbe anche essere errore di lettura.

Nel principio di questa parte dell'articolo è detto: *chiunque con violenza o frode*, ed in fondo è detto: *con violenza o minacce*. Se una volta si dice: *violenza o frode*, mi pare si debba dire anche *violenza o frode* la seconda volta.

**Presidente.** Io ho letto questa parte dell'articolo come fu modificata dall'Ufficio Centrale.

**Senatore De Falco, Relatore.** Bisognerebbe che il signor Presidente avesse la cortesia di leggere anche

la seconda volta: *violenza o frode*, a vece di *violenza o minacce*.

Senatore **Taverna**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Taverna**. Io ho chiesto la parola unicamente per appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Amari. Dal momento che si dice: *chiunque con violenza o frode, ecc.*, si deve pur dire: *sarà punito nel caso di violenza o frode*.

**Presidente**. Non si tratta qui che di una correzione di parole, e perciò metto ai voti la prima parte dell'art. 5.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo la seconda parte:

« Con le stesse pene, secondo la diversità dei casi, sarà punito chi, nel Regno o in estero Stato, tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1 individui minori degli anni ventuno, che sa di essere stati rapiti con violenza, frode ovvero sottratti con artifizii o seduzioni. »

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Appunto è questa la parte dell'articolo sulla quale, se l'Ufficio Centrale intende di conservarla com'è, io avrei da sottoporli alcune riflessioni.

La prima è che mi pare troppo grave la parificazione della pena per colui che all'estero tiene presso di sé dei fanciulli che sa essere stati rapiti, alla pena di quelli che li hanno rapiti, o al correo.

La semplice scienza del reato in materia penale non basta per se stessa a pareggiare l'autore principale del reato a colui che ne è semplicemente conscio, e a questo proposito, in cui a dir vero io non partecipo allo spavento da cui è compreso l'Ufficio Centrale per questo nuovo reato che noi andiamo a creare, mentre quando maltrattamenti non ci fossero, per me il fatto non sarebbe reato, a questo proposito dico non doversi abbandonare i principii della scienza col pareggiare al correo o all'autore principale del reato colui che semplicemente sa essere stato commesso il reato.

La seconda osservazione sarebbe questa; io vorrei che fosse detto chi è colui che in estero Stato tiene il fanciullo; perchè se egli è uno straniero, come possiamo aggravare la pena per esso, mentre non vi sarebbe nemmeno luogo a pena?

Mi pare che siasi eliminato anche il caso in cui un forestiero tiene presso di sé fanciulli all'estero, e che siasi riconosciuto che le nostre leggi non possono colpirlo.

Io desidererei quindi che fosse tolta via anche quest'eguaglianza della pena fra nazionali ed esteri, e non si ritenesse la correatà di colui che tiene in estero Stato fanciulli, per la semplice ragione di esser egli consapevole del ratto.

**Presidente**. Do la parola al Senatore De Falco.

Senatore **De Falco, Relatore**. Comprendo le osservazioni dell'onorevole Poggi. Non è cosa consueta il punire colla stessa pena l'autore del reato e colui che, avendone soltanto conoscenza, ne profitti.

Quanto al principio, siamo d'accordo, nè potremmo non esserlo. Ma indubitatamente quegli che tiene presso di sé nell'esercizio di queste professioni vietate fanciulli o minori che sa di essere stati rapiti per questo fine, non fa che continuare in certo modo il reato medesimo e profittare scientemente delle sue conseguenze.

Del resto, per non rianimare un'altra questione, inclinerei pel momento a convenire che nel secondo comma dell'art. 5 alla semplice scienza si sostituisse una partecipazione qualunque al reato, dicendosi per esempio: « colle stesse pene sarà punito chi tiene presso di sé nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate a l'art. 1, minori che sa di essere stati rapiti, ed al cui rapimento ha in un modo qualunque cooperato. »

**Presidente**. Dunque dopo le parole « minori degli anni ventuno » sostituirebbe alla presente redazione la seguente:

« Che sa essere stati rapiti, ed al cui rapimento abbia cooperato. »

Senatore **De Falco, Relatore**. Precisamente.

**Presidente**. Rileggo allora la seconda parte dell'art. 5° con questa modificazione:

« Con le stesse pene, secondo la diversità de' casi, sarà punito chi, nel Regno o in estero Stato, tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, individui minori degli anni 21, che sa essere stati rapiti ed al cui rapimento abbia in un modo qualunque cooperato. »

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Mi permetta il Senato di fare un'osservazione.

Io credo che per ottenere completo lo scopo che si prefigge la legge possano essere giustificate le disposizioni eccezionali della medesima. Ma sottometto al giudizio dell'onorevole Relatore che mi sembra si andrebbe incontro a questo inconveniente, cioè che sarebbe punito colla stessa pena indicata dagli articoli 2 e 4, e colui il quale, mercede un contratto, e pagando un prezzo al padre, ha ottenuto in consegna, in affidamento un minore, e colui che non l'ha avuto in contratto dal padre, ma da chi lo ha rapito, e sebbene conosca il ratto.

E però credo che bisogni aggravare almeno per questo ultimo di alquanto la pena.

Senatore **De Falco, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Falco, Relatore**. Per tener conto delle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro io aggiungerei all'articolo una aggiunta che prevederebbe il

caso della scienza, e direi: « sarà punito con il minimo della pena chi sa soltanto che sia stato rapito. »

**Presidente.** Rileggo il secondo comma dell'articolo. « Con le stesse pene, secondo la diversità dei casi, sarà punito chi, nel Regno o in estero Stato, tiene presso di sé nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui minori degli anni 18 che sa di essere stati rapiti ed al cui rapimento abbia in modo qualunque cooperato.

**Senatore Conforti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Conforti.** Io credo che questa aggiunta non possa essere opportuna perchè la cooperazione tutto al più può costituire una complicità, e le regole della complicità sono stabilite dal Codice. Io sarei d'avviso che si debba stare al solo caso speciale, ma il voler parlare di cooperazione nell'esercizio di queste professioni, mi pare un pleonasma. Infatti nell'art. 5 quando si dice, chiunque con violenza o frode ecc., ciò suppone sempre che i complici devono essere puniti secondo le regole stabilite nel Codice penale.

Io quindi crederei che l'articolo non dovrebbe essere modificato in questo senso.

La pena potrebbe essere minore, ciò va benissimo; non è propriamente la scienza che determina la pena più o meno grave, ma il fatto, vale a dire, il tenere continuamente il fanciullo nell'esercizio di una professione girovaga.

Si potrebbe dichiarare ancora che per minori s'intendono anche gli stranieri.

Qui si parla di minori in termini generali; se un Francese, per esempio, abbia presso di sé un minore Francese, e lo tenga per impiegarlo nell'esercizio di una professione girovaga, secondo quest'articolo si dovrebbe punire, perchè si parla di minori in termini generali. È vero che si può riferire agli articoli precedenti; ma insomma una dichiarazione bisogna farla.

**Senatore De Falco Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Falco, Relatore.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Conforti hanno in verità molto peso. Perlocchè, rimettendoci alle regole generali per i casi di complicità, parmi che si dovrebbe tenere un certo conto della circostanza che colui che tiene i fanciulli nello esercizio delle professioni girovaghe sa essere egli stato per questo fine rapito.

Forse non è questa circostanza sufficiente per punire della stessa pena gli autori del rapimento, e coloro che, sapendolo, ne profitano. Ma una circostanza aggravante vi è certo nel loro delitto, e non dovrebbe essere obliata nella pena. Si potrebbe per avventura modificare l'articolo così:

« Colla stessa pena, applicata nel minimo del tempo sarà, secondo la diversità dei casi, punito chi nel Regno o in estero Stato tiene presso di sé nell'esercizio delle

professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui minori che sa essere stati rapiti. »

In questo modo la complicità sarebbe punita a tenore delle regole generali; la sola scienza del rapimento aggraverebbe in una certa misura la pena del colpevole.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Lascio il Senato padrone di accettare l'emendamento; ma per me non posso approvare che si commini un aumento di pena per il solo fatto della scienza del ratto acquistata posteriormente. Nessuno ha mai detto che in materia penale, la semplice conoscenza di un delitto, che è avvenuto, metta l'individuo nella condizione di andare soggetto ad una pena qualunque. Se colui che ha ricevuto all'estero un individuo, un fanciullo, e sa, dopo che lo ha ricevuto, che è stato rapito, continuasse a tenerlo colla violenza o colla seduzione, o gli impedisse di andarsene, allora capirei che sarebbe una continuazione del primo reato e dovesse egli pure essere punito; ma quando gli lascia libertà di andarsene, perchè volete rincarare la pena? Egli si rende colpevole di fronte alla legge col solo fatto di ritenerlo presso di sé, comunque non l'abbia portato via.

Per questa legge è punito chiunque tiene presso di sé un giovane in qualunque modo lo abbia avuto, quando lo tiene nell'esercizio di queste professioni girovaghe. La pena che si dà in questo caso è speciale: ma che si debba rincarare la pena perchè egli ha saputo che è stato rapito, non so comprenderlo. L'aumento della pena dovrebbe avere di contro un dovere maggiore infranto da lui. E quale sarebbe? Forse la renitenza a restituirlo? Ma il dovere di restituirlo lo ha già, quando lo ritiene, sebbene non sia stato rapito; egli è già in contravvenzione per questo. Ma se viene posteriormente a sapere che il fanciullo è stato rapito, la sua colpa non cresce, nè vi è luogo per ciò ad assoggettarlo ad una pena uguale a quella dell'autore del ratto; nè credo si debba fare una legge eccezionale per un caso, che può altamente commuovere le viscere dell'Ufficio Centrale, ma che poi non è un delitto tanto grande, perchè s'abbiano ad abbandonare i principii più comuni della scienza penale.

**Senatore Conforti.** Sono della stessa opinione dell'onorevole Poggi; perchè, se voi paragonate le due azioni, trovate che sono fra di loro differenti, anzi molto difformi: volete mettere in comparazione un uomo che rapisce con violenza o frode un fanciullo con colui che in estero Stato tiene presso di sé questo fanciullo sapendo che propriamente è stato rapito con violenza? Nell'uno voi trovate propriamente la violenza, la forza, la minaccia, nell'altro trovate che non lo maltratta, non lo ritiene con violenza, non lo ritiene per forza, ma unicamente lo adopera per quell'uso al quale altri lo trassero per violenza.

Per conseguenza parrebbe a me che dovesse esservi

una diversità di pena tra l'uno e l'altro, tanto più trattandosi di fatti che avvengono in estero Stato.

**Senatore Poggi.** Io sopprimerei tutta la seconda parte.

**Senatore De Falco, Relatore.** Io pregherei il Senato a considerare che occorre a questo proposito aver riguardo a due maniere di colpevoli; a coloro che sono stati *complici* del rapimento, ed a coloro che sapendo di essere stati rapiti, continuano a tenere i minori rapiti nell'esercizio delle professioni girovaghe. I primi son certo più colpevoli dei secondi; ma il reato di questi ha pure un carattere speciale di gravità; poichè essi continuano in certa maniera il rapimento quando senza rendere alla propria famiglia il fanciullo che sanno essere stato rapito, persistono a tenerlo nello esercizio delle professioni girovaghe, pel quale il ratto per forza o seduzione venne commesso.

Sono dunque due le ipotesi: per i complici rimettiamoci alla regola generale della complicità; ma quanto a colui che continua a ritenere nell'esercizio di queste professioni il minore che sa essere stato rapito con violenza o con seduzione alla sua famiglia, se non deve esser punito come complice, è giusto che sia soggetto ad una pena più grave di quella che gli spetterebbe se non avesse scienza del rapimento commesso.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Io credo, ed umilmente sottopongo quest'osservazione ai membri dell'Ufficio Centrale ed al Senato; io credo che i due concetti del Relatore dell'Ufficio Centrale e degli onorevoli Poggi e Conforti si possono forse combinare con un altro metodo. I Senatori Poggi e Conforti dicono: la detenzione (mi si perdoni la parola non propria) dei fanciulli nell'esercizio delle professioni girovaghe è già punita dalla presente legge; non possiamo ravvisare una complicità nella scienza posteriore al fatto del rapimento; dunque fermiamoci lì.

Giudiziosamente, a mio credere, l'Ufficio Centrale osserva, che vi è una gravità maggiore in colui, che ritiene ancora questi fanciulli nell'esercizio delle professioni girovaghe, di cui parla la legge, allorchè sa che questi fanciulli sono stati rapiti. Ora, domando io: non si potrebbe ottenere il doppio effetto, se la disposizione che si è collocata in fine dell'articolo 5 la si trasportasse invece con un'aggiunta in fine dell'articolo 4, nel quale appunto si parla della reità di chi tiene presso di sè fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe, ed aggiungendo così allo stesso articolo che nel caso, in cui questi tali individui conoscano, che i fanciulli da essi ritenuti sono stati rapiti, a loro toccherà il massimo della pena?

Adottando questo temperamento, a me pare che si otterrebbe lo scopo che l'Ufficio Centrale si propone, senza urtare nelle obiezioni sicuramente gravi dei Senatori Poggi e Conforti.

**Senatore Conforti.** Domando la parola.

**Senatore Lauzi.** Io dunque pregherei l'Ufficio Centrale a vedere se non si potesse combinare la cosa coll'aggiungere, come ho detto, dopo li primo comma dell'articolo 4, che dice così:

« Chiunque in estero Stato tiene presso di sè nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 fanciulli nazionali italiani minori di anni sedici, sarà punito col carcere da uno a due anni e colla multa da cinquecento a mille lire, » queste, od altre analoghe parole: « Sarà applicato il massimo della pena quando colui che tiene il fanciullo ha cognizione che sia stato rapito. »

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Conforti.

**Senatore Conforti.** Io sono dello stesso parere dell'onorevole Senatore Lauzi.

Nell'articolo 4 si prevede precisamente il caso di fanciulli ritenuti all'estero nell'esercizio di professioni girovaghe, e s'infligge la pena se sappia che ci sia stata violenza o frode, ma non si dice che il magistrato abbia ad applicare il massimo della pena.

**Senatore De Falco, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Falco, Relatore.** Io accetterei quanto al concetto, ma non quanto al modo, la proposta degli onorevoli Senatori Lauzi e Conforti. L'accetterei quanto al concetto, poichè essa si ridurrebbe a questo, che la pena scritta in questo secondo comma dell'articolo 5 sia a considerarsi come semplice aggravante del reato di coloro che tengono presso di sè i minori di anni diciotto nello esercizio delle professioni girovaghe. Non l'accetto quanto al luogo ove collocare questa disposizione per due ragioni: la prima perchè inserendola all'articolo 4, si prevederebbe soltanto il caso di colui che all'estero tiene presso di sè fanciulli che sa essere stati rapiti, mentre questa circostanza aggravante è comune a tutte due le ipotesi del reato; al caso di colui che li tiene presso di sè nel Regno, ed a quello di colui che li tiene all'estero, quando entrambi sappiano che sono stati rapiti, e rapiti pel fine d'impiegarli nell'esercizio di quelle girovaghe professioni. La seconda ragione è che del ratto non si fa parola che nell'articolo 5; onde non si può negli articoli 2 e 4 accennare come circostanza aggravante di un reato del quale non ancora si è fatto parola.

Ma quanto poi alla pena, io accettavo la proposta dell'onorevole Senatore Poggi, poichè l'infliggere la stessa pena ai rapitori ed a coloro che solamente tengono presso di sè gl'individui che sanno essere stati rapiti, sarebbe in verità un soverchio rigore. Ma quando diciamo che questi son puniti col minimo di quella pena, non pare che in questo caso speciale trascorriamo di molto i confini del diritto e della giustizia. Imperchè l'onorevole Poggi conosce che il ratto è uno di quei reati che si chiamano *continuati*, che durano fino a tanto che l'individuo rapito non venga restituito alla sua famiglia, e che in tutta la loro durata si riprodu-



cono cogli stessi caratteri e colla stessa reità. Ed è per questo che per tal maniera di reati non vi è prescrizione, o a meglio dire essa non comincia che quando il reato è cessato. Ora quegli il quale sa che un fanciullo è stato rapito e continua a tenerlo presso di sé per impiegarlo nell'esercizio di quelle professioni pel quale il ratto era stato commesso, non riproduce forse e continua in certo modo il reato stesso? Perlocchè, ammesso che le pene non sieno uguali tra lui e l'autore del ratto, non pare che sia soverchia severità e soverchio rigore l'assoggettare al minimo di queste pene colui che continua in certa guisa il reato e ne trae il profitto.

In tutti gli altri casi mi guarderei bene dall'eguagliare la scienza ed il profitto posteriore tratto dal delitto alla complicità. Ma in questo caso speciale del ratto, mi pare che vi sia qualche cosa più della semplice scienza, vi sia una specie di continuazione e riproduzione del medesimo delitto, che potrebbe giustificare il secondo comma dell'articolo 3 colla limitazione della pena, che vi è stata introdotta.

Del resto io me ne rimetto alla saviezza ed alla prudenza del Senato.

**Presidente.** Rileggo dunque il secondo comma dell'art. 5 modificato dall'Ufficio Centrale.

« Con le stesse pene, applicate nel minimo della durata, sarà, secondo la diversità de' casi, punito chi, nel Regno o in estero Stato, tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui minori degli anni diciotto, che sa di essere stati rapiti con violenza o frode, ovvero sottratti con artifizii o seduzioni. »

Chi ammette questo secondo comma dell'articolo 5 abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo intero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Veniamo all'art. 6, il quale dall'Ufficio Centrale viene proposto tale quale sta scritto.

« Qualora il minore rapito o sottratto sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazioni di alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, senza che se ne abbia più contezza, il colpevole sarà punito, nel caso di ratto eseguito con violenza o frode, con la reclusione da cinque a sette anni, se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e con la reclusione da sette a dieci anni, se abbia avuto luogo all'estero; e nel caso di sottrazione eseguita con artifizii o seduzioni, col carcere da tre a cinque anni se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e colla reclusione da tre a sette anni se abbia avuto luogo all'estero.

» Qualora il fatto costituisca per sé stesso un reato

maggiore, si applicherà la pena di questo, e non mai nel minimo del grado.

» Ove poi prima di ogni procedimento od istanza il colpevole rimetta volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa, senza averne abusato e senza aver conseguito lo scopo che si era proposto, restituendola alla sua famiglia, o alla casa ed alle persone cui la rapì o sottrasse, o collocandola in luogo sicuro, la pena della reclusione discenderà a quella del carcere da due a cinque anni, e la pena del carcere sarà da tre mesi a due anni. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Mi permetterei soltanto di pregare il Senato e la Commissione di sopprimere nell'ultimo alinea le parole *e senza aver conseguito lo scopo che si era proposto*, per facilitare sempre più la restituzione del ragazzo o del minore alla cui salute si vuol provvedere.

Nei casi generali non v'ha dubbio che il Codice vuole quella condizione, perchè, per dir così, l'oggetto che si è proposto è criminoso per se stesso; ma siccome per noi l'impiego è criminoso soltanto in ragione del danno che il fanciullo può risentire, credo che sia conveniente alla economia della legge il sopprimere questa condizione.

Senatore **De Falco, Relatore.** Accetto perfettamente le osservazioni e la proposta dell'onorevole Ministro.

**Presidente.** In tal modo sarebbero da eliminarsi le parole *e senza aver conseguito lo scopo che si era proposto*.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io chieggo al Senato: per facilitare la restituzione dei fanciulli all'estero non gioverebbe stabilire che essa potesse farsi ai Consoli? Tuttavia riconosco che l'espressione « collocandosi in luogo sicuro » intende anche la facoltà di rimetterli ai Consoli.

Senatore **De Falco, Relatore.** Se l'onorevole Ministro propone questo emendamento, lo accetto; mi pare peraltro che le parole *in luogo sicuro* sieno sufficienti, e non v'ha dubbio che luogo sicuro per restituirvi quei fanciulli sia certamente il Consolato.

**Presidente.** Il signor Ministro propone un emendamento?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho fatta una semplice osservazione.

**Presidente.** Metto dunque ai voti l'articolo tal quale l'ho letto colla semplice soppressione delle parole « senza avere conseguito lo scopo che si era proposto. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora all'articolo 16 ed ultimo.

Senatore **De Falco**. *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. *Relatore*. La compilazione di quest'articolo è affatto conforme a tutte le domande che fece ieri l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

**Presidente**. L'articolo 16. (la numerazione sarà poi stabilita e coordinata) sarebbe così redatto:

« Le disposizioni degli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 della presente legge avranno effetto dalla sua pubblicazione.

« Le disposizioni degli articoli 2 e 4, avranno effetto dal termine dei quattro mesi concessi dall'articolo 11. »

« Ciò non per tanto se sieno stati commessi fatti che erano già punibili secondo il Codice penale, le disposizioni di questo saranno applicate. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato).

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Prima che si passi alla votazione sopra il complesso di questa legge, io mi permetto di rivolgere una preghiera al Governo, e la rivolgerei direttamente al Ministro degli Affari Esteri, se fosse presente in Senato; ma poichè egli è assente, la rivolgo ai Ministri presenti, i quali vorranno tenerne quel conto che crederanno.

Alcune disposizioni di questa legge, come voi ben sapete, riguardano i nazionali che si trovano all'estero.

Ora, siccome alcune di queste disposizioni sono specialmente rimesse agli agenti diplomatici e consoli all'estero, io crederei opportuno che il Governo diramasse istruzioni affinchè questa legge fosse il più che sia possibile diffusa all'estero e singolarmente in quei paesi dove maggiormente abbondano coloro i quali sarebbero colpiti dalle sanzioni penali di essa. Il mezzo non difficile, e molto opportuno potrebbe esser quello di disporre, a che la legge venisse pubblicata in quei giornali stranieri che sono maggiormente sparsi nei diversi paesi nei quali si possono trovare questi infelici.

Io crederei poi che non sarebbe meno opportuno che un esemplare di questa legge rimanesse affisso nelle cancellerie dei consolati e delle legazioni all'estero, in modo che gli stessi impiegati possano averla sempre sott'occhio, e darne altrui pronta comunicazione.

Lascio alla saviezza del Governo il tener conto di questa mia raccomandazione.

**Ministro di Grazia Giustizia**. Il Governo non può non farsi un dovere di secondare i saggi consigli dell'onorevole Senatore Vigliani.

**Presidente**. Essendo esaurita la discussione su questa legge, si procederà alla relazione sulla petizione raccomandata ieri dal Senatore Miraglia.

Prego la Commissione delle petizioni a prendere il suo posto.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. Isايا Longo, cancelliere della Corte di Appello nelle Puglie, dimanda al Senato che venga data al Regio Decreto 16 febbraio 1862 l'interpretazione nel senso che gli sia computato valido per gli effetti della pensione il periodo del servizio prestato sotto il caduto Governo contestato da una decisione della R. Corte dei Conti.

Questa petizione è conforme ad un'altra che porta il numero 4300, presentata da altri cancellieri di Napoli e Trani, i quali domandano l'identica cosa.

Mi si permetta che prima di tutto io dia lettura dell'art. 16 del Decreto 16 febbraio 1862, Decreto col quale si danno vari provvedimenti transitorii, diretti a coordinare le antiche istituzioni giudiziarie delle province Napolitane e Siciliane coll'applicazione del nuovo ordinamento giudiziario.

Questo articolo è così concepito:

« I cancellieri e gli impiegati di cancelleria che secondo il sistema sinora vigente non hanno stipendio dallo Stato, ma soltanto proventi ed altre retribuzioni, e che perciò non avrebbero diritto a pensione di riposo, se vengano nel nuovo ordinamento conservati in ufficio con regolare stipendio, potranno in caso di ulteriore collocamento a ritiro, computare, per la liquidazione della pensione, il tempo di servizio prestato sotto l'antico sistema.

« Che se vengano attualmente messi al ritiro, si potrà loro assegnare una pensione proporzionata al tempo del prestato servizio, purchè non sia minore di anni 20, e da liquidarsi sul minimo stipendio che pel nuovo sistema vien concesso agli impiegati della categoria a cui essi rispettivamente appartenevano. »

I supplicanti sono alcuni impiegati delle cancellerie napolitane i quali, secondo il sistema vigente in quelle province, non avevano diritto a pensione per la ragione che non percepivano uno stipendio governativo, ma che all'epoca della promulgazione del Decreto sovracitato, ossia nel 1862, avevano già ottenuto una promozione; erano cioè divenuti cancellieri di Corte, o passati alla Magistratura.

Questi impiegati si dolgono di una Decisione della Corte dei Conti, la quale nel 1867, respingendo il ricorso di uno di questi impiegati di cancelleria, un certo Grazia, che nel 1862 era già stato promosso alla carica di Giudice, stabili per massima, che l'art. 16 del Decreto 16 febbraio 1862 non fosse applicabile se non ai soli impiegati di cancelleria, i quali al momento della pubblicazione di quel Decreto si trovavano nelle condizioni contemplate dal Decreto stesso, e che per conseguenza esso non fosse in alcun modo applicabile a quegli impiegati di cancelleria, che prima del 1862 avevano ottenuto una promozione, ed appartenevano perciò ad una categoria diversa e superiore.

I petenti, che si trovano nelle stesse condizioni di quell'impiegato, il cui ricorso fu respinto nel 1867 dalla citata decisione della Corte dei Conti, in quanto che anch'essi, prima della pubblicazione del citato De-

creto del 16 febbraio 1862, erano già stati promossi a cancellieri di Corte d'Appello, rappresentano che la Corte dei Conti sino all'anno 1867 aveva sempre computato nella liquidazione della pensione degli impiegati di cancelleria delle Province Napolitane il tempo di servizio prestato sotto l'antico sistema, applicando la benigna disposizione dell'art. 16 del citato Decreto del 16 febbraio 1862 anche a quegli impiegati, che prima del 1862 avevano ottenuto una promozione. Aggiungono che solo nel 1867 cambiò giurisprudenza, escludendo dal beneficio della disposizione del detto art. 16 gli impiegati di cancelleria, che prima della pubblicazione di quel Decreto avevano ottenuto una promozione, ed erano perciò retribuiti con regolare stipendio governativo.

Essi si dolgono di questa giurisprudenza nuova, introdotta dalla Corte dei Conti in loro pregiudizio.

Signori, se la petizione di questi ricorrenti fosse mossa all'unico scopo di richiamarsi da una decisione della Corte dei Conti, la Commissione non esiterebbe a proporvi immediatamente l'adozione dell'ordine del giorno puro e semplice, in quanto che la Commissione sa che le decisioni della Corte dei Conti in via contenziosa ed a sezioni riunite non sono soggette al sindacato del Parlamento, e sono irrettabili al pari delle decisioni della Suprema Corte di Cassazione.

La Commissione crede oltreciò che la decisione della Corte dei Conti nel caso contemplato sia giusta, e non possa essere censurata, in quanto che essa ha applicata la legge quale si trova scritta nell'articolo 16 del più volte menzionato Decreto. La Commissione è persuasa che la Corte dei Conti non potesse, per motivi di equità, assumere le parti del legislatore e dare alla disposizione del citato articolo 16 un'interpretazione diversa da quella che era imposta dal testo del Decreto.

Ad ogni modo è un fatto, Signori, che questi impiegati, i quali all'epoca della pubblicazione del Decreto del 1862 avevano ottenuto una promozione, si trovano in una condizione veramente deplorabile, e molto peggiore di quella degli impiegati, i quali non ottennero alcuna promozione. Gli impiegati di cancelleria che erano rimasti al loro posto senza promozione, possono giovarsi della disposizione dell'art. 16, e quindi ottenere la pensione, in quanto che quest'art. 16 stabilisce che il servizio prestato nel tempo decorso sia loro computato, sebbene prima non fossero considerati come impiegati governativi aventi il diritto alla pensione; mentre gli impiegati, che erano nella stesse condizioni, ma le hanno migliorate, avendo ottenuto una promozione, si trovano nella condizione dolorosa di non poter profittare di questa benefica disposizione. Per conseguenza molti di essi non potendo computare il tempo del servizio prestato negli anni anteriori, cioè il servizio prestato come semplici impiegati di cancelleria, sono nella tristissima condizione di non avere alcun diritto alla pensione.

Pare che questa differenza di trattamento meriti di essere tenuta in conto dall'onorevole Signor Ministro, e che l'equità venga a sostegno di questi impiegati; perchè in realtà è cosa assai dura che quegli impiegati di cancelleria, i quali erano nella stessa condizione di quelli contemplati dall'art. 16, solo perchè ottennero una promozione, debbano trovarsi in peggior condizione e perdere il diritto alla pensione, non potendo computare gli anni del primo servizio, e così debbano dolersi della promozione che loro accordò il Governo come quella che a loro riuscì fatale.

Per queste ragioni di equità, la Commissione unanime è entrata nell'avviso che queste petizioni potessero essere raccomandate al sig. Ministro di Grazia e Giustizia, perchè veda nella sua saviezza, se sia il caso di adottare anche a favore di questi impiegati un provvedimento legislativo che dia una interpretazione più ampia, giusta i principii di equità, a questa disposizione dell'art. 16 del Decreto del 1862.

E la Commissione tanto più fa questa proposta in quanto che ha potuto verificare, ch'essa era già stata fatta dalla Commissione Ministeriale presieduta dal nostro onorevole Collega Senatore Mirabelli, primo Presidente della Corte d'Appello di Napoli, Commissione che fu incaricata di presentare il progetto organico delle Cancellerie giudiziarie.

Questa Commissione fece diverse proposte alla fine del suo rapporto sommerso al Ministro Guardasigilli e pubblicato a stampa; e tra queste leggesi appunto anche la proposta che sia data una interpretazione autentica all'art. 16 di questo Decreto.

Ecco le parole di questa Commissione:

« Che da ultimo sia da interpretare autenticamente l'art. 16 del Reg. o Decreto 16 febbraio 1862, dichiarando che siano utili gli anni prestati nel servizio di Cancelleria senza stipendio orariale, a quei funzionari che siano stati promossi a Cancellieri, Vice-Cancellieri, Vice-Cancellieri aggiunti, Segretari, Sostituti-Segretari, Sostituti-Segretari aggiunti, precede demente al 1862. »

Ecco o Signori la proposta che col mio mezzo fa la Commissione delle petizioni, che cioè queste due petizioni siano trasmesse, come diceva, all'onorevole Signor Ministro di Grazia e Giustizia con preghiera di volerle prendere in considerazione per vedere se sia il caso di provvedere alla sorte di questi ricorrenti con un provvedimento legislativo che dia un'interpretazione autentica all'art. 16 del detto Decreto.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Miraglia.

Io ebbi l'onore di chiedere in altra tornata dalla benevolenza del Senato la dichiarazione di urgenza di questa petizione, e son lieto di appoggiare le benevole conclusioni della Commissione. Il rinvio della petizione al Ministro Guardasigilli indurrà il Governo a studiare a fondo la questione, e non ho a dubitare che presenterà un progetto di legge inteso a salvare da un nau-

fragio onorati funzionari che hanno consumato la loro vita nel servizio delle cancellerie.

L'onorevole Relatore ha bellamente accennato alla interpretazione di già data dalla Corte de' Conti al regio decreto del 16 febbraio 1862, ed appunto perchè si rispetta altamente il pronunciato di un collegio che per l'altezza del grado e per la sapienza de' suoi membri inspira tutta la riverenza, è necessario l'intervento del potere legislativo per allargare le benefiche disposizioni dell'anzidetto regio decreto nel favore di pochi cancellieri i quali si veggono esclusi da un beneficio cotanto salutare. Se il decreto in parola mirando al servizio de' funzionari di cancelleria senza stipendio dallo Stato, volle per ragioni di giustizia e di alta convenienza politica considerare come utile tale servizio per la liquidazione della pensione di giustizia, non si vede la ragione per escludere da tal beneficio quegli impiegati di cancelleria che nel momento della pubblicazione di detto regio Decreto si trovavano promossi con stipendio dall'erario.

Questi pochi impiegati adunque promossi, altra colpa non hanno che di aver ben servito e saputo meritare una promozione, e per colpa si bella saranno condannati nella cadente età a mendicare il pane! Non cape nella mia mente che questo assurdo politico potesse entrare nella mente del Ministro che controsegnò il decreto del 13 febbraio 1862.

Sento susurrare che il fondo delle pensioni è bastantemente gravato, e che le finanze non sono nella più favorevole condizione. Se fosse presente l'onorevole Ministro Sella, mi direbbe ben volentieri che una pensione futura ed eventuale da accordarsi a pochi cancellieri non sarà di ostacolo al suo desiderato pareggio. E se sessantadue milioni di fondo destinato alle pensioni fin paura, io non saprei perchè mentre molti dei pensionati bene o male messi a riposo menano vita felice in età non decrepita, ed in ozio beato, perchè poi spaventarsi della pensione bastantemente scarsa a pochi cancellieri, e liquidabile se Dio concederà loro vita di già logorata nei patimenti e nel travaglio?

Debbo rendere giustizia al Governo che in taluni casi di già verificati, per aver la Corte dei Conti negato la pensione a funzionari di cancelleria, ha avuto cura di richiamarli in attività di servizio e con compiacimento, cito l'ultimo esempio verificato nel passato mese e che onora altamente la umanità di chi ora meritamente regge il Ministero di Giustizia. Il cancelliere della Corte d'Appello di Catanzaro, signor Gualtieri, fu messo in riposo dopo 40 anni di onorati servigi, e la Corte dei Conti gli negò la pensione non contando come utile il servizio prestato senza stipendio nelle cancellerie: che doveva fare il Ministro in una posizione così dura pel buon funzionario? ha fatto quel che doveva fare un Ministro che sente la dignità dell'uomo, ed un Governo che non deve abbreviare i giorni di un funzionario che ha passato la sua vita

nel lavoro, richiamandolo in attività di servizio. Ed io mi rallegro col Ministro e col signor Gualtieri pel trionfo dei diritti della umanità e della giustizia.

E nel dar termine al mio dire, non posso pretermettere di osservare che il Governo si trova in una delicata posizione per non poter collocare a riposo taluni cancellieri che per grave età o cagionevole salute, sono nella impossibilità di continuare nel servizio attivo. E perchè? Perchè nello stato attuale della giurisprudenza fermata dalla Corte dei Conti, non potrebbero questi funzionari liquidare alcuna pensione.

Il Ministro di Giustizia è presente a questa discussione, e può constatare questa verità, trovandomi in corrispondenza ufficiale con lui, *in subiecta materia*. E le cose vanno in modo che in qualche tribunale il servizio non procede bene per incapacità del cancelliere; ma non sarà mai che io debba provare il rimorso di proporre il ritiro di un vecchio che dovrebbe o perir di fame o mendicare alle porte altrui.

Senatore **Caccia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola il Senatore Caccia.

Senatore **Caccia**. Il Decreto del febbraio 1862, per poco che uscisse dalla cerchia in cui fu destinato a svilupparsi diverrebbe un atto incostituzionale, giacchè se l'articolo 16 del suddetto Decreto si volesse trasportare nel dominio del diritto comune, ed applicarlo a tutti coloro che sono stati addetti pria del 1861 alle Cancellerie dei Giudici Circondariali nelle province meridionali, diventerebbe una legge di pensione, ed una legge di pensione non poteasi fare per Decreto Reale.

Questa è la veduta principale che dà spiegazione categorica dei motivi che informarono l'articolo 16 del Decreto del 1862, non essendosi voluto in quella congiuntura fare altro che una parificazione in occasione di un riordinamento degli organici giudiziari nelle Province meridionali ed attuando i pieni poteri concessi dal Parlamento.

Ed invero il Senato conosce come nelle provincie subalpine sin dal 1856 i cancellieri di mandamento acquistano diritto a pensione, e solo da detta epoca, perchè prima non avevano altro che una cassa nella quale versavano dei proventi, pei quali avevano sussidi per la loro avanzata età, od in caso di malattia. Ammessi adunque sino dal 1856 nel Piemonte i cancellieri mandamentali al diritto di pensione, così ne seguì che quando nel 1862 si diede opera all'organamento giudiziario delle provincie meridionali, e si volle dal Ministero avere le mani libere per poter muovere questa classe di impiegati ovunque, fu provvido il venire ad una parificazione, la quale però non poteva riguardare se non gli attuali, che si trovavano sotto la giurisdizione del Ministero, e che dalla nuova legge avevano il battesimo di cancellieri mandamentali.

Sarebbe stato uno strano, e direi abusivo esercizio de' pieni poteri conferiti dal Parlamento al Ministro, se nella occasione di organizzare le Cancellerie si fosse creduto autorizzato a dare un qualunque provvedimento

sul servizio di coloro che per peculiari eventi al 1862 non appartenevano alla classe de' Cancellieri de' Giudicati Regi.

Eccovi Signori, appieno dimostrato come la lettera e lo spirito di questo Decreto mirabilmente si concordano a farvi adottare il concetto da me qui sopra esposto.

Ma che si viene ora a domandare ?

Si viene a domandare una cosa che porterebbe un aumento, ed una differenza nelle basi e nelle quote delle pensioni, giacchè per l' articolo 41 della legge sulle pensioni del 14 aprile 1864, voi trovate sancito che per tutti i servizii prestati sotto i passati Governi per i quali non si avea diritto a pensione, non sarà riconosciuto uguale diritto sotto la legge attuale; quindi se ora si desse un' interpretazione a questo articolo 16 nel senso che per qualunque individuo avesse appartenuto alla classe dei cancellieri i servizii resi sotto il passato Governo diventerebbero utili a pensione, si abrogherebbe l' articolo 41 e si farebbe di quel Decreto del 1862 una legge di pensione.

Quindi non si può, interpretando l' articolo 16, far dettare quello che non si ebbe e non si poté mai aver in mente di statuire, e ripeto che quel Decreto non fece altro che attuare una misura di eguaglianza per provvedere a coloro che si trovavano in quel punto investiti delle funzioni di cancellieri di regi giudicati. Dopo tutto questo, o Signori, io posso attestarvi che allorché questo Decreto fu pubblicato, il Ministro delle Finanze ebbe ogni sorta di difficoltà per metterlo ad esecuzione, perchè temeva che nella sua applicazione si avverasse appunto quanto con queste petizioni si pretende, e così con aperto vizio d'incostituzionalità si facesse diventare la disposizione dell' art. 16 una legge comune di pensioni; ma per le concordi dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sulla esecuzione di esso art. 16 di questo Decreto e per il voto della Corte dei Conti a sezioni unite meno l' opposizione del Ministro delle finanze, il quale allora liquidava le pensioni tutte, restò fuor di dubbio precisato il senso giuridico dell'anzidetto articolo decimosesto.

Qui non trattasi di equità, trattasi di fare una legge nuova, comune di pensioni; credo che il rinvio di queste petizioni al Ministero sarebbe inutile, e per conseguenza io mi oppongo a che fosse ordinato da voi.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Domanderei io pure al Senato di volere inviare questa petizione al Ministro, benchè questi invii siano di per sè molto innocenti e difficilmente possano conseguire il loro effetto. D' altro lato vedrà il Ministro se sia il caso di presentare una legge a quest' uopo. Come s'è avverato altre volte, la Corte dei Conti benissimo decise in proposito; qui per altro non si tratta se non di aderire all' avviso della Commissione che vorrebbe mandare al Ministro questa petizione.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Io credo che sarebbe più conveniente il dispensarmi d'interloquire su questa domanda, in quanto che è già stata rimessa direttamente al Ministero e non credo ch'esso si sia ricusato assolutamente di provvedere a questi impiegati. Ma si è osservato che osta il decreto del 16 febbraio 1862, e non è il caso di una interpretazione: il pronunziato della Corte dei Conti corrisponde giustamente alla lettera e allo spirito del decreto medesimo.

Diceva però, sarà da esaminarsi se i principii che informano le legge del 1863 sulle pensioni possano veramente giovare e applicarsi agli individui dei quali oggi si tratta; e nell'affermativa si avrebbe dovuto presentare un progetto di legge, non di interpretazione di quel Decreto del 16 febbraio 1862, ma un progetto di legge assolutamente nuovo.

In questo stato di cose credo che siccome si tratta di una disposizione legislativa la quale dovrebbe essere votata anche dal Senato, credo diceva, che sarebbe cosa prudente per il Senato stesso il non pregiudicare la quistione.

Io penso che la Commissione della Camera, la quale già anch'essa si è impegnata nello studio delle riforme delle cancellerie ed ha presenti i progetti che sono venuti da Napoli, porterà la sua attenzione su questo punto, senza che vi sia il bisogno di una determinazione del Senato.

Senatore **Chiesi, Relatore**. La Commissione era ben lontana dal voler pretendere che tanto il Senato, quanto il signor Ministro manifestassero la loro opinione sul merito della questione di cui si tratta. Dal momento che vennero presentate queste petizioni, era dovere della Commissione il prenderle ad esame e di formulare una proposta in quei termini che sono prescritti dal nostro Regolamento.

Infatti, secondo il Regolamento, le petizioni devono essere esaminate da una Commissione, la quale ha lo incarico di proporre, o l'ordine del giorno puro e semplice, quando creda che la petizione non sia assolutamente degna di essere presa in considerazione; o che sia depositata nell'Archivio, per essere presa poi in considerazione, se e quando si reputi necessario; o finalmente che sia rinviata ad uno o più Ministri, quando creda che vi sia qualche buona ragione per raccomandarla al Ministero onde la prenda in considerazione. Se non che, questo rinvio non impegna in verun modo il Ministro che lo accetta, nè la Commissione proponendo al signor Ministro di voler accettare questo rinvio, intende che egli debba prendere l'impegno di presentare un progetto di legge in proposito.

La Commissione si è perciò limitata a proporre al signor Ministro di voler accettare il rinvio di questa petizione per prenderla in considerazione, e vedere se

fosse il caso di adottare qualche temperamento equitativo per soddisfare alle domande dei ricorrenti.

Ben vede dunque l'onorevole signor Ministro che i termini coi quali la Commissione ha fatto la sua proposta non portano il benchè minimo impegno da parte sua. Per conseguenza la Commissione non crede di aver motivo di abbandonare la proposta già fatta, nella quale dichiara di persistere.

**Presidente.** Domando al Senato se approva la proposta della Commissione del rinvio di questa petizione al Ministro di Grazia e Giustizia.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Dopo prova e controprova il rinvio è ammesso.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

(V. Atti del Senato N. 18)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane.

Domando al Senato se mi dispensa dalla lettura preventiva di tutto il testo del progetto di legge.

Chi mi dispensa da questa lettura, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chiederò ora al signor Ministro se accetta la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

**Ministro Guardasigilli.** Pregherei il Senato di aprire la discussione sul progetto ministeriale.

**Presidente.** Agli articoli del progetto ministeriale, si sono contrapposti i nuovi articoli dell'Ufficio Centrale, sì che questi diventano altrettanti emendamenti.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia.** L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha dichiarato di voler intraprendere la discussione sul progetto ministeriale, e non avendo alcun oratore domandato la parola sulla discussione generale del progetto medesimo, il Relatore, a nome dell'Ufficio Centrale, sente il dovere di accennare con la massima brevità in che consiste la divergenza tra il progetto ministeriale ed il controprogetto dell'Ufficio Centrale. Senza queste spiegazioni malagevol cosa sarebbe intraprendere la discussione in una materia per se stessa complicata e della più alta importanza; ma quando saranno conosciuti i veri punti di discordanza tra i due progetti, potrà dirsi tracciata la via per deliberare con maturo consiglio.

Il progetto di legge mira a vasto scopo, ed è stato consigliato da una evidente necessità di ordine pub-

blico nelle provincie meridionali. La comunione dei prodotti della terra nelle terre coloniche, è una sorgente di liti, e non è da meravigliare; chè la comunione è stata sempre la madre delle discordie. Ad oggetto adunque di conservare la pace tra i cittadini, ed a meglio provvedere alla rapida circolazione della proprietà immobiliare ed agli impegliamenti dell'agricoltura, bisogna estirpare il male dalla radice, rendendo *obbligatoria* quella commutazione dei prodotti della terra in canone, quale commutazione è oggi facoltativa. Fin qui l'Ufficio Centrale è di accordo col progetto ministeriale.

Ma per divenire a siffatta *obbligatoria* commutazione in canone della prestazione in natura, il controprogetto dell'Ufficio Centrale è in dissonanza col progetto ministeriale, e dei principali punti di tale dissonanza giova fare una rapida escursione.

Il criterio che servir deve di base alla valutazione del canone, secondo il progetto ministeriale dovrebbe essere la *vendita*, — la *locazione*, ed in mancanza l'*impugnabile fondiario*. Per converso l'Ufficio Centrale ritiene che il criterio di tale commutazione sia nel coacervo della rendita netta di un decennio.

Sul modo dell'affrancazione del canone evvi anche una sostanziale differenza tra i due progetti. Il Ministero vuole raggugliato il capitale prezzo del canone al 6 per cento, ed all'Ufficio Centrale è sembrata una evidente ingiustizia la sostituzione del 6 al 5 per cento, perocchè il 5 per cento è pel diritto comune e per le leggi speciali la base dell'interesse legale.

Sulla competenza e sulla procedura giudiziaria per ottenere la commutazione del terratico in canone, il progetto ministeriale stabilisce la competenza speciale de' tribunali, eliminando quella de' pretori, — abolisce il doppio grado di giurisdizione — crea l'arbitramento necessario ed inappellabile — e stabilisce talune forme di procedimento che nella relazione ministeriale si dicono spedite, e sono dispendiose per le parti.

Per lo contrario l'Ufficio Centrale crede che non bisogna esser facile ad alterare la competenza ordinaria, — che non bisogna dar l'esempio di togliere il doppio grado di giurisdizione, — e che non bisogna riformare all'*arbitramento necessario*, che si è per lo passato sperimentato funesto alla giustizia ed ai diritti dei cittadini. Ed in quanto poi al procedimento giudiziario, si sono dall'Ufficio Centrale sostituite altre regole da far conseguire realmente il fine del minor dispendio possibile per le parti. Perocchè se passasse il progetto ministeriale, le spese assorbirebbero più che il valore di tutta la provincia di Lecce, e di buona parte delle altre provincie.

Un altro punto di discordanza fra il Ministero e l'Ufficio Centrale sta nel termine per ottenere la commutazione, e nelle conseguenze della ritardata commutazione. In un anno si dovrebbero portare a termine le commutazioni in canone secondo il progetto Ministeriale, ma se all'Ufficio Centrale è sembrato in-

sufficiente tal termine, prevedo di già che su questo punto potremmo mettersi d'accordo coll'onorevole Ministro. La divergenza però grave tra i due progetti sta in ciò, che secondo il progetto Ministeriale, non appena decorso il termine stabilito per ottenere la commutazione, il creditore perde il diritto a riscuotere la prestazione in natura, e se il debitore ritardasse con ingiuste opposizioni la liquidazione, non altro soffrirebbe che gli interessi legali sulla rendita che sarà liquidata. Per lo contrario all'Ufficio Centrale è sembrato insufficiente il provvedimento della pena negli interessi legali, e vi sostituisce la condanna provvisoria secondo la liquidazione fatta dal creditore.

Gravissima poi è la discordanza tra il Ministero e l'Ufficio Centrale sulla natura del *censo riservativo* che si vuole commutare in canone. Il Ministero considera il censo riservativo qual *diritto immobiliare*, e ne deduce che per la commutazione della prestazione in canone evvi passaggio di dominio nelle mani del colono perpetuo: epperò stabilisce l'obbligo della trascrizione, e come conseguenza della trascrizione la iscrizione di ufficio per ipoteca a favore del creditore, assimilando tale ipoteca a quella del venditore. Respinge l'Ufficio Centrale siffatto divisamento, e rispettando i principii di già fermati dalla legislazione, di essere il censo riservativo un semplice credito, non sa intendere come fossero applicabili le regole della trascrizione, non essendovi passaggio di dominio presso il colono perpetuo, il quale è di già proprietario per la natura stessa della colonia.

Finalmente nel progetto del Ministero si è introdotto un articolo *fuggitivo*. Non si scandalizzino i dotti giuriconsulti presenti a questa discussione, e che mi onorano della loro attenzione.

La parola *fuggitivo*, *fugitiva lex*, l'ho tolta a prestito da Cuiacio, dal restauratore di Papiniano, il quale ha dato una solenne lezione ai legislatori per le funeste conseguenze di un articolo di legge mal collocato; e sarebbe desiderabile che non si perdesse di mira si salutare lezione, per non sentir ripetere che nei parlamenti non si possono elaborare buone leggi.

Or qual'è questo articolo *fuggitivo*? è l'articolo 2 del progetto ministeriale che contiene una dichiarazione di massima per la sola provincia di Lecce, escludendone le altre province del Napoletano. E questa dichiarazione di massima, che non ha al certo alcun rapporto col fine cui mira il progetto di legge, ritiene come liberate dalla prestazione del terratico le terre in quella provincia dissolate dopo il 1806, facendo la grazia ai creditori di assolverli dalle annualità riscosse. Considera l'Ufficio Centrale siffatta disposizione come un attentato al sacro diritto di proprietà, di una proprietà che è stata e dovrà essere sotto la protezione della legge. Se per poco, sotto il pretesto di esigenze politiche si comincerà a mettere la mano alle proprietà de'privati, non avremo a rallegrarci di un felice avvenire.

Ecco per sommi capi accennate le gravi divergenze tra il Ministero e l'Ufficio Centrale; e nella discussione de'rispettivi articoli saranno svolte le ragioni che hanno determinato l'Ufficio Centrale a formulare il suo controprogetto. E nel dar termine a queste mie poche parole debbo ringraziare gli onorevoli Senatori della loro benevola attenzione, e specialmente i magistrati delle Corti di Cassazione ed i quattro Presidenti presenti di Corti di Appello, i quali per l'altezza del grado e per le estese loro cognizioni mi ispirano tutta la riverenza.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Signori. Napoletano, e non avendo, come ognuno può accertarsene alcuno interesse personale per questa legge, io mi credo in debito di dire talune cose ai miei Colleghi, perchè abbiano piena cognizione di ciò che debbono discutere e perchè nessuna opinione preconcepita possa far velo alla loro mente.

Nel 1806 fu abolita quella feudalità che, come fu detto da molti, sui primordi del Medio Evo molto giovò allo incivilimento, e che poi questo incivilimento medesimo, progredito, rendette impossibile.

Allora, o Signori, una Commissione composta di persone di alto sapere regolò l'abolizione della feudalità. Ma perchè l'umanità cammina sempre per forza di azione e di reazione, essa Commissione, nemica acerrima dei baroni, tolse a questi tutto quanto era possibile di togliere.

Ma quella Commissione, o Signori, che era composta non solo di uomini di alto sapere, ma ben anco di uomini probi, rispettò taluni diritti che i feudatari avevano acquistati sopra alcune terre che erano state date a coltura, con la condizione di riserbarsi essi stessi la decima parte di varii de'loro prodotti. Così con questo sistema andarono le cose dal 1806 sino al tempo che corre; e quanto fu deliberato dalla Commissione venne riformato poi da altro Regolamento del 1808, e da un terzo del 1810.

Regolate a questo modo le sorti delle decime, e delle terre soggette a decime, spesso si le une che le altre mutarono di padrone, come doveva accadere nel corso di 64 anni. E coloro che vendettero queste terre, spesso ne detrassero sino il quarto del prezzo per causa di queste decime cui erano soggette.

Fu pure stabilito quale regola bisognasse tenere perchè i possessori di quelle terre potessero mutare le decime in annuo canone, ovvero affrancarle. E quando sorgevano questioni o liti tra possessori di decime e possessori di terre, esse venivano giudicate da chi solo ha diritto di farlo, cioè da' magistrati.

Stando le cose a questo modo, ed essendo regolate da antica e savia legge, io penso che se, riflettendo che ogni nuova legge non necessaria è dannosa, il Senato rigettasse questo progetto di legge, farebbe cosa degna di sè; e moltissimi gliene saprebbero buon grado,

perchè la miglior nuova legge, sarebbe niuna legge.

Il Senato potrebbe pur giudicare che si avesse a seguire una sentenza diversa dalla mia, pel rispetto che dobbiamo all'altra Camera, pei riguardi che si debbono all'ottimo Ministro che ce lo propone, e da ultimo per la ragione che, quando queste terre fossero liberate da tali decime, chi le possiede non dovrebbe più pensare se quel prodotto che coltiva deve o non deve essere soggetto a decime, e quindi potrebbe scegliere quello che meglio gli conviene ed avere quella libertà di azione che per chi si addice all'industria agricola è pure tanto utile: quella libertà di azione, per aver la quale quando il celebre Colbert diceva a taluni manifatturieri: *Que pourrais-je faire pour vous?* essi rispondevano: *laissez-nous faire.*

Allorquando però, o Signori, si accetta questa massima, quando si vuole che le decime debbano forzatamente essere mutate in canone, quando si vuole che questi canoni possano essere affrancati, bisogna non dimenticare la base su cui poggia qualunque legge, la base della giustizia, bisogna fare in modo che niuno soffra ingiusto danno.

Signori, ancora una parola, ed ho finito: ognuno qui sa meglio di me che libertà significa giustizia; che se col pretesto di giovare alla libertà, si cerca di togliere a taluno ciò che è suo per arricchire se stesso, si dà un diritto di ripetere quanto diceva la sventurata e celebre madama Roland: *Liberté! combien de crimes ont commis en ton nom!*

Ed io, o Signori, io intendo che questa figlia benemerita del cielo che si chiama libertà, sia per questa Italia una, che fu desiderio di tanti popoli e da tanti anni preconizzata, come l'astro del giorno che irraggia di luce anche i popoli che lo detestano e che lo maledicono; di modo che perfino coloro che avversano il presente ordine di cose, sian forzati almeno a rispettarlo.

Perdonino se io, non legale, ho pronunziate queste parole che mi vengono dal cuore, ma le ho pronunziate perchè mi son creduto in dovere di portare anch'io un tributo al santuario della giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Mi si permetta di osservare che parmi non esservi fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero discordanza su ciò che possa formare veramente soggetto della discussione generale, cioè se sia o non utile e necessaria la legge sulla quale il Senato è chiamato a pronunziare.

Dissi, non vi è discordanza, perchè, come sentiste dalle eloquenti parole del Relatore dell'Ufficio Centrale, e dalla sua dotta relazione, risulta evidente il bisogno la necessità di provvedere perchè una misura riconosciuta utilissima ed ai debitori ed ai creditori di queste prestazioni, una misura già sanzionata sino dal 1806, rimasta per 64 anni senza esecuzione, abbia finalmente quell'effetto, che è da tutti invocato.

L'onorevole preopinante ultimo, mio egregio amico, ha creduto sebbene *fugacemente*, per servirmi di una espressione del Relatore, di accennare che forse sarebbe stata cosa più cauta e miglior consiglio quello di nulla fare in proposito, ritenendo egli la legge, che fu presentata dal Ministero, come una legge inutile.

Ma io credo che non vi sia necessità di insistere a dimostrarne la utilità e convenienza, perchè, se non erro, nell'ultima parte del suo discorso, e nella sua conclusione, egli conveniva che questa legge era utile.

E lo è veramente, e la credo anzi utilissima nel rapporto dei debitori e dei possessori delle terre, per non sentire ad ogni punto le molestie, i disturbi, le angherie di coloro che vanno ad esigere le decime, e per dir così, di non trovare al desiderio di migliorare le loro proprietà il freno del timore che si venisse ad accrescere con ciò la decima che dessi pagano, e di vedere tolta gran parte dei prodotti della loro industria.

Ecco quali sono le ragioni per le quali i debitori veramente ritraggono vantaggio da questa legge.

Ma non si creda, o Signori, che non ne vengano anche di molti vantaggi ai creditori.

E qui permettetemi che qualche parola io vi dica, per far conoscere che l'impegno che metteva il Ministero sin dal 1863 nel volere questa legge, l'impegno che vi metteva la Camera dei Deputati, l'impegno che anche vi ha messo l'Ufficio Centrale del Senato, non è, per dir così, dettato da un capriccio o dalla vertigine di un momento, nè dallo interesse di favorire i possessori dei fondi e i debitori.

È successo sempre, e la storia ce lo insegna pur troppo, che in tutte le vicissitudini politiche per le quali son passate le province napolitane per anni ed anni i creditori non hanno potuto esigere tutte le volte che l'autorità non è stata abbastanza forte per poter obbligare i debitori a pagare.

È basta essere stati nelle Puglie (e me ne appello al Relatore che meritamente presiede la magistratura di quel distretto) per conoscere i tristi fatti che si sono in vari tempi riprodotti, e i danni e le molestie che i creditori stessi hanno dovuto soffrire per quindi convincersi, che una legge, per la quale venga loro assicurato il credito certo di una somma fissa, non più dipendente da quelle operazioni che devono farsi per l'accertamento ogni anno di quei prodotti, debba essere considerata un vantaggio di cui i creditori devono essere molto contenti, e che forse se non può equipararsi, si avvicina di molto al vantaggio dei debitori; on l'è che la legge in esame è una legge di giustizia, una legge reclamata dall'interesse di tutte le parti.

Posta così, la questione (e credo superflua ogni altra parola) è evidente la necessità del provvedimento; per cui io penso che dobbiamo essere tutti d'accordo nel cercare modo che realmente questa conversione



delle prestazioni in natura si faccia nel modo il più sollecito, e nello stesso tempo il più conforme ad assicurare l'interesse di amendue le parti.

Possiamo forse essere discordi (ed io spero che non lo saremo neanche di molto) coll'Ufficio Centrale del Senato in quanto alla scelta di questi modi; potremo vedere, discutere se convenga più l'arbitrato, oppure il modo giudiziario sollecito, con quelle modificazioni che l'Ufficio Centrale del Senato, con tanta dottrina e con tanto studio, vi ha portato, ma dobbiamo tutti convenire che bisogna uscirne al più presto.

Sonovi delle questioni, dei punti, nei quali vi è discrepanza, come per esempio la quistione che riguarda la misura delle terre, e quale sia il fondo debitore della prestazione; accenno a questa, inquantochè, come sentiste, è una delle discrepanze più gravi fra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale, se esse si debbano soltanto sulle terre, che erano coltivate al 1806, quando fu abolita la feudalità, ovvero si debbano ben anche sui prodotti delle terre che sono state coltivate posteriormente a quell'epoca; ma, ripeto, io credo che riusciremo facilmente ad intenderci.

E qui, o Signori, sebbene vi sia stata nella Relazione, dottamente e chiaramente esposta la storia e l'andamento di queste prestazioni, mi permetterete che io brevemente vi accenni il modo col quale queste prestazioni si esigono annualmente, perchè credo che anche un'idea esatta sul proposito potrà servire di molto a formare un preciso criterio in quanto al modo il più sollecito e il più giusto per addivenire alla conversione che si debba fare in danaro.

Le prestazioni delle quali si tratta sono le così dette decime di tutti o alcuni prodotti del suolo, che si pagano dai possessori di terre entro il feudo.

Non voglio entrare nella questione sulla natura di queste prestazioni.

L'onorevole preopinante ha creduto di doverle tutte caratterizzare come derivanti da concessioni di terre fatte ai coloni per coltivarle, previo il pagamento di una quota di frutti; come sarebbe per dire così il contratto di colonia parziale; ma egli conosce meglio di me ed è stato egregiamente sviluppato nella Relazione se veramente queste prestazioni rappresentassero un diritto di dominio, un diritto di proprietà presso colui che l'esige per una concessione fatta, come sarebbe un trasferimento della cosa sua, oppure se non sia piuttosto un dritto di *vectigale*, una di quelle prestazioni che nel sistema feudale si esigevano da coloro i quali dimoravano nel feudo e ne coltivavano le terre.

Vi dissi che credo pienamente oziosa questa questione che può spiegare una certa influenza soltanto in quanto alla necessità o no della trascrizione della sentenza di *liquidazione e conversione*, perchè per tutte le altre conseguenze le leggi, e particolarmente quella del 1808 se ben ricordo, li avevano dichiarati censi ri-

servativi, e la ragione per la quale si divenne a questa definizione, è chiaramente sviluppata nel rapporto dell'ottobre 1809 di quella Commissione, cui l'onorevole preopinante con ragione rendeva lode, cioè della Commissione feudale. Nel rapporto di essa espressamente trovate che si fa la storia delle questioni agitate nel loro, perchè alcuni volevano che queste fossero canoni enfiteutici, e prestazioni derivanti da concessione che si era fatta di una proprietà dal barone ad un terzo; mentre altri all'incontro ritenevano che nella generalità erano di quelle prestazioni che si esigevano dai feudatarii dagli abitanti nel feudo in ragione di certi usi più o meno importanti che loro si concedevano nel feudo stesso.

La Commissione dichiarò francamente e nettamente che se di alcune di queste prestazioni vi erano titoli e ragioni a giustificarne la natura enfiteutica, ve ne erano altre che, per varie considerazioni e per varie ragioni svolte nel rapporto medesimo, dovrebbero considerarsi piuttosto come di quelle prestazioni feudali esatte per diritto di feudalità.

Pur nondimeno si disse, egli è certo che queste prestazioni si pagano da 6 in 7 secoli, e basta questo solo fatto perchè non si metta più in questione la legittimità delle stesse. Ed il Ministero obbediente, e non poteva fare altrimenti, a questo principio, non ha messo affatto in questione il diritto dei creditori ad esigerle, rispettandolo come un diritto sacro, come un diritto certo, come un diritto validato e dal possesso e dalle leggi che lo avevano riconosciuto nel 1806 e dopo.

Passando oltre è da notare che vi era varietà nella misura della parte dei frutti dovuta al feudatario, ma tutte furono comprese sotto il nome di decime ancorchè si dovessero in una parte maggiore o minore.

Nel 1806 quando furono abolite tutte le angherie feudali, furono però conservate queste prestazioni col l'art. 12 della legge 2 agosto; e in seguito furono emanati il Decreto del giugno 1808 poi il Decreto del 1809 ed altri regolamenti in progresso, per determinare il modo come doveva questa prestazione esigersi e commutarsi in danaro.

Come sentiste perciò all'epoca della cessazione delle feudalità, dalla pubblicazione della legge del 1806 le prestazioni non potevano esigersi altrimenti se non sui frutti, ossia sui prodotti delle terre coltivate.

Sulle terre incolte, si esigeva l'eratico, o qualche altro diritto, ma questi furono aboliti senza compenso.

L'esazione si faceva variamente secondo le varie province e secondo anche i prodotti; per esempio, per il prodotto delle olive si esigeva, se ben ricordo, sul frutto naturale. Per il prodotto della vigna si esigeva al palmento, località ove si pigliavano le uve e si raccoglieva il mosto; ed è la decima del vino mosto; per le vitovaglie si dava all'aja, ed è la decima dei generi triturati.

In altre province si facevano delle perizie preventive per determinare la quantità onde impedire la sottrazione dei frutti che potesse farsi da parte dei debitori.

Le leggi diedero dei mezzi come assicurare e facilitare la esazione ai feudatari; ma costoro in vista delle difficoltà e delle noie, del disturbo che recava il dovere andare ad esigere dai vari debitori, che per lo più sono piccoli proprietari sparsi su tutta la periferia del feudo, procedono ad affitti del diritto di esigere tutte le prestazioni dovute nella periferia di un feudo, oppure, quando i feudatari erano signori di un Comune, delle prestazioni che si esigevano nella periferia del territorio di quel Comune: e come è naturale, colui che si assumeva di pagare una somma certa in danaro o in generi, dovendo poi riscuotere a sua volta con tutti gli inconvenienti accennati, ne riceveva un aggio, un premio. Il gran danno, i grandi disturbi che si lamentarono e lamentano sono nati non già dalle angarie che si commettevano dai feudatari, dai baroni, ma dagli intermediarii. È la storia di tutti i tempi, di tutti i luoghi, ognuno la sa, senza che sia bisogno di qui ripeterla.

Conosciuto il modo di esigere le prestazioni, è facile il comprendere quanto sia grave la questione se per le terre messe a coltura dopo il 1806, si dovessero pagar le decime sui prodotti di queste terre.

Leggeste nella relazione dell'onorevole Senatore Miraglia che vi sono state decisioni pro e contro; ma oltrechè di questa quistione si dovrebbe piuttosto discorrere nello articolo 2. io desidererei che il Senato a nulla s'impegnasse quando si discuterà questo articolo, in nulla pregiudicasse neanche coi discorsi, in un senso più che in un altro, la questione, se non si vuole decidere con una disposizione legislativa.

Questa quistione riguarda molti e gravi interessi, poichè se dal 1806 in poi vi fu un'infinità di passaggi del diritto creditorio di queste prestazioni dai feudatari a terzi per contratti a titolo oneroso o gratuito,

e perciò le prestazioni non si esigono più da coloro che le possedevano nel 1806, vi sono stati forse più numerosi i passaggi della proprietà, o possesso del fondo tributario.

Tutte queste questioni sia sulla misura, sia sulla estensione del debito e gl'inconvenienti, e i danni che dalla continuazione di queste prestazioni derivano all'agricoltura spingevano il Ministero a provvedere e far sì che cessino queste prestazioni, di loro natura variabili, di difficile e, (permettetemi il termine) angarica percezione in ragione delle vessazioni facili a succedere, poichè il debitore cerca di occultare quanto più può il prodotto per menomare la quota che si deve dedurre per il creditore. D'altra parte l'appaltatore cerca di usare ogni mezzo e di pretendere forse più di quanto gli spetterebbe per diritto.

È questo il bisogno al quale voi dovete provvedere, cioè, rendere certa la prestazione, e d'altra parte vietare che il possessore del fondo fosse molestato direi quasi nel suo domicilio per consegnare la quota che egli deve di questi frutti.

Colle mie parole, forse malamente espresse, credo di avere esposto al Senato qual sia lo scopo della legge proposta.

Forse nella discussione stessa si presenteranno dubbii sopra alcune disposizioni, ma sono ben persuaso che mediante i lumi e le dottrine della Commissione, se vi sarà da correggere in qualche parte il progetto ministeriale, lo sarà in modo che potremo arrivare ad essere d'accordo per poter fare una legge buona e confacente alla necessità ed alla importanza degli interessi ai quali si vuole provvedere.

**Presidente.** Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la dichiarerò chiusa.

La discussione generale è chiusa.

Nella seduta di domani che si terrà, secondo il solito, a ore due, cominceremo la discussione dei singoli articoli.

La seduta è sciolta. (ore 5 1/2).